

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1403)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1985 in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 756, 2576 e 2598)

d'iniziativa dei deputati BERNARDI Guido, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, BRICCOLA, CACCIA, CARELLI, CASINI Carlo, COLONI, CONTU, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FERRARI Silvestro, GARAVAGLIA, IANNIELLO, LATTANZIO, LIGATO, MALVESTIO, NAPOLI, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, PICANO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RIGHI, RINALDI, RUSSO Giuseppe, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI e ZOPPI (756); RIDI e BOCCHI (2576); POTI, SANGUINETI, AMODEO, MANCHINU, SODANO e TEMPESTINI (2598)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 giugno 1985

Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può superare il massimale previsto dall'articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.

2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

Art. 2.

L'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non può essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202.